



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



Spett.le società  
Amm.ne del Personale

Assago, 26 gennaio 2023

**Legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**

Segnaliamo che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la legge n. 197 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Riteniamo utile riassumere le novità previste in ambito giuslavoristico, fiscale e previdenziale dalla norma in titolo, riservandoci di approfondire con successive circolari gli interventi qui commentati, dopo che saranno emanati i provvedimenti attuativi e le disposizioni di prassi dagli enti preposti.

Di seguito forniamo l'elenco degli argomenti trattati nella presente circolare (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell'articolo 1 della legge in esame).

1. DETASSAZIONE DELLE MANCE (COMMI 58 - 62);
2. RIDUZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (COMMA 63);
3. ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (COMMA 281);
4. PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE E OPZIONE DONNA (COMMI 283 - 285 E 292);
5. INCENTIVI ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (COMMI 286 - 287);
6. APE SOCIALE (COMMI 288 - 291);
7. BENEFICI ECONOMICI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL' AMIANTO (COMMA 293);
8. INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (COMMI 294 - 296 E 299);
9. PROROGA INCENTIVI *UNDER* 36 E DONNE SVANTAGGIATE (COMMI 297 - 299);
10. PROROGA LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI" (COMMA 306);
11. RIORDINO DISCIPLINA REDDITO DI CITTADINANZA (COMMI 313 - 321);
12. PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ (COMMA 329);
13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (COMMI 342 - 354);
14. MODIFICHE ALL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (COMMI 357 - 358);
15. CONGEDO PARENTALE (COMMA 359).



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



### 1. DETASSAZIONE DELLE MANCE (COMMI 58 - 62)

Il legislatore ha previsto che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 L. n. 287/1991, gli importi destinati ai lavoratori dai clienti a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (le mance), costituiscono redditi di lavoro dipendente. Nello specifico, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, tali somme sono trattate come segue:

- assoggettate ad un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato per un importo non superiore a 50.000,00 euro.

Inoltre, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano -in quanto compatibili- le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

### 2. RIDUZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (COMMA 63)

Per l'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182, L. n.208/2015 (Legge di Bilancio 2016), passa dal 10 al 5 per cento. Tale imposta viene applicata:

- sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 3.000,00 euro (4.000,00 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000,00 euro.

### 3. ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (COMMA 281)

In via eccezionale per l'anno 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invaldità, la vecchiaia e i superstiti (c.d. IVS), a carico dei lavoratori dipendenti (prevista dalla L. n. 234/2021 e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) viene incrementato di un ulteriore punto percentuale (passando dal 2 per cento al 3 per cento). La condizione per l'applicabilità è che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro. Permane, inoltre, l'applicazione di 2 punti percentuali del suddetto esonero, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

Partita IVA: 10834330960

sales@payroll.it | [consulenti@stp.payroll.it](mailto:consulenti@stp.payroll.it)

R.E.A. n. 2560586

+39 02 89084 200 | payroll.it

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



Segnaliamo, altresì, che per la piena operatività di tale misura dovranno essere emanate le relative istruzioni operative da parte dell'Inps.

#### **4. PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE E OPZIONE DONNA (COMMI 283 - 285 E 292)**

##### **PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE**

La Legge di Bilancio in esame introduce -in via sperimentale- per l'anno 2023, un'ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103"), cui possono accedere i lavoratori con almeno 62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali e che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.

La prestazione erogata per effetto del raggiungimento della "Quota 103" non è cumulabile -a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia- con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

I soggetti interessati dalla novità normativa sono i lavoratori nati entro il 31 dicembre 1961, fermo restando il requisito contributivo previsto. Inoltre, viene prevista una finestra mobile di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il pubblico. In sede di prima applicazione, le pensioni "private" non potranno avere decorrenza precedente al 1° aprile 2023, quelle "pubbliche" al 1° agosto 2023.

Per la suddetta pensione viene previsto, altresì, un tetto all'assegno pensionistico che non potrà risultare superiore a 5 volte il trattamento minimo. Pertanto, l'importo mensile lordo massimo che potrà essere messo in pagamento è di 2.818,70 euro.

##### **OPZIONE DONNA**

Per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'art. 1, c. 852, L. n. 29637/2006. Per tali lavoratrici il requisito anagrafico è pari a 58 anni, a prescindere dal numero di figli.

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

Partita IVA: 10834330960

sales@payroll.it | [consulenti@stp.payroll.it](mailto:consulenti@stp.payroll.it)

R.E.A. n. 2560586

+39 02 89084 200 | payroll.it

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



**P&S**

STP



**P&S**

PEOPLE  
SOLUTIONS



## **5. INCENTIVI ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (COMMI 286 - 287)**

Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato (entro il 31 dicembre 2023) i requisiti minimi previsti per accedere alla Quota 103 (raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni), decidano di rimanere in servizio.

Tale beneficio non viene riconosciuto in via automatica ma sono i lavoratori a dover decidere se fruirne o meno, optando tra una delle seguenti scelte:

- A. godere dell'incentivo e rinunciare, ai fini pensionistici, all'accredito dei contributi IVS della quota a proprio carico -ricevendo direttamente in busta paga il valore della quota stessa- con decorrenza dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
- B. rinunciare all'incentivo e continuare a versare la propria quota dei contributi IVS, in modo da aumentare l'importo della pensione futura.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge in commento.

## **6. APE SOCIALE (COMMI 288 - 291)**

Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2023, l'Ape sociale che rappresenta uno degli strumenti di anticipo pensionistico introdotto dalla L. n. 232/2016. Nello specifico, tale strumento consiste in un'indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori, che abbiano compiuto almeno 63 anni e che non siano già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata. L'importo erogato, per dodici mensilità all'anno, è pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non è soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500,00 euro.

## **7. BENEFICI ECONOMICI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL' AMIANTO (COMMA 293)**

Dal 1° gennaio 2023, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, viene elevato al 17 per cento (in precedenza il 15 per cento) della rendita già in godimento, l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto stesso (e in caso di premorte agli eredi).

Sempre con la medesima decorrenza viene incrementato a 15.000,00 euro (in precedenza 10.000,00 euro) l'importo della prestazione che l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale.

## **8. INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (COMMI 294 - 296 E 299)**

Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto -per un periodo massimo di 12 mesi- l'esonero

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

Partita IVA: 10834330960

sales@payroll.it | [consulenti@stp.payroll.it](mailto:consulenti@stp.payroll.it)

R.E.A. n. 2560586

+39 02 89084 200 | payroll.it

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



**P&S**

STP



**P&S**

PEOPLE  
SOLUTIONS



dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL). L'importo massimo di tale beneficio, corrisponde a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Inoltre, tale incentivo viene riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Segnaliamo, altresì, che l'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, poiché trattasi di misura selettiva soggetta alla disciplina in materia di aiuti di stato previsti dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per la fruibilità dello stesso, pertanto, occorrerà attendere prima l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

## **9. PROROGA INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE (COMMI 297 - 299)**

### **INCENTIVO UNDER 36**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, nella Legge di Bilancio in esame viene prevista l'estensione dell'esonero contributivo totale anche per l'anno 2023, riprendo le disposizioni già previste per il biennio 2021-2022 dall'art. 1, c.10, L. n. 178/2020. Pertanto, il nuovo esonero viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, e relative a soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Di seguito riportiamo le informazioni principali per il suddetto beneficio:

- la misura è del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato e nel limite massimo di 8.000,00 euro (su base annua, riparametrato e applicato su base mensile);
- rimangono esclusi i contributi dovuti all'INAIL;
- resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- il periodo massimo di fruizione è di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

### **INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE**

Al fine di promuovere l'assunzione femminile, la legge in esame estende alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne (c.d. svantaggiate), l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall'art. 1, c.10, L. n. 178/2020 (già citato in precedenza). Pertanto, l'esonero in trattazione viene riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate nel corso dell'anno 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

Partita IVA: 10834330960

sales@payroll.it | [consulenti@stp.payroll.it](mailto:consulenti@stp.payroll.it)

R.E.A. n. 2560586

+39 02 89084 200 | payroll.it

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Premesse almeno una delle condizioni soggettive di cui sopra, l'esonero in questione spetta:

- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e nel limite massimo di 8.000,00 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;
- sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL;
- resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- il periodo massimo di fruizione è di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Segnaliamo, altresì, che entrambi gli incentivi (*under* 36 e donne svantaggiate) sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea, poiché trattasi di misure selettive soggette alla disciplina in materia di aiuti di stato previsti dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Per la fruibilità degli stessi, pertanto, occorrerà attendere prima l'autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell'INPS.

#### **10. PROROGA LAVORO AGILE PER I LAVORATORI "FRAGILI" (COMMA 306)**

Viene prevista la proroga fino al 31 marzo 2023 del lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. del 4 febbraio 2022 (c.d. soggetti fragili). In particolare, il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti) e senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL, ove più favorevoli.

Comunichiamo, inoltre, che rimangono esclusi dalla suddetta proroga i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.

#### **11. RIORDINO DISCIPLINA REDDITO DI CITTADINANZA (COMMI 313 - 321)**

Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza (prevista dagli artt. da 1 a 13 del DL N.4/2019) è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. A tale disposizione fanno eccezione i nuclei familiari al cui interno vi siano persone portatrici di disabilità, come previsto dal DPCM n. 159/2013, minorenni o persone con almeno 60 anni.

Di seguito si riepilogano le principali novità a decorrere dal 1° gennaio 2023:



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



- i soggetti tenuti agli obblighi, previsti dall'art. 4 del decreto legge in precedenza citato- devono essere inseriti per un periodo di 6 mesi in un corso di formazione di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del percettore del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza;
- nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, è possibile cumulare l'importo del reddito di cittadinanza nel limite di 3.000,00 euro lordi, soglia entro cui il reddito da lavoro non comporta alcun taglio al beneficio economico. Quando il guadagno percepito dalle suddette attività risulta inferiore alla soglia indicata, viene meno anche l'obbligo di comunicazione all'INPS per l'avvio dell'attività lavorativa, la quale dovrà essere eseguita esclusivamente per i redditi eccedenti il limite massimo con riferimento alla parte eccedente;
- un'offerta di lavoro congrua non può essere mai rifiutata, pena la decadenza del Reddito di cittadinanza ;
- per i beneficiari del reddito di cittadinanza compresi nella fascia di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, di cui all'art. 1, c. 622, L. n. 296/2006, l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), del regolamento di cui al DPR n. 263/2012, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. È demandata ad apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'Istruzione e del merito e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle azioni volte a facilitare l'iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli artt. da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, sono abrogati.

## 12. PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ (COMMA 329)

L'art. 1, comma 329 della Legge di Bilancio 2023 proroga, per l'anno 2023 e nel limite di spesa di 50.000.000,00 di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018.

## 13. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (COMMI 342 - 354)

Vengono apportate modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese, con particolare riferimento ai contratti PrestO (art.54-bis del DL n. 50/2017). Nello specifico è l'incremento del limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, da 5.000,00 euro 10.000,00 euro. Resta, invece, fermo a 5.000,00 il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.

I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di 10 dipendenti a tempo indeterminato. Tale limite viene applicato anche a tutte le

P&S STP S.r.l.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

Partita IVA: 10834330960

sales@payroll.it | [consulenti@stp.payroll.it](mailto:consulenti@stp.payroll.it)

R.E.A. n. 2560586

+39 02 89084 200 | payroll.it

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



P&S

STP



P&S

PEOPLE  
SOLUTIONS



aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo, in quanto per costoro in precedenza era previsto un limite di 8 lavoratori alle proprie dipendenze. La nuova disposizione si applica, inoltre, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

#### 14. MODIFICHE ALL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (COMMI 357 - 358)

La legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie di Assegno Unico e Universale con figli di età inferiore a 1 anno e per i nuclei familiari numerosi, con 3 o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età compresa tra 1 e 3 anni.

In particolare, viene stabilito l'aumento del 50 per cento:

- della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150,00 euro mensili a nucleo;
- dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, con 3 o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i quali l'importo spettante per ogni figlio aumenta del 50 per cento, per livelli di ISEE fino a 40.000,00 euro;
- dell'assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce ISEE di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

La manovra interviene anche in favore dei nuclei con figli disabili maggiorenni a carico, disponendo in via permanente quanto segue:

- la misura di base dell'assegno unico equiparata a quella generale prevista per ciascun figlio minorenni a carico;
- la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a 21 anni.

#### 15. CONGEDO PARENTALE (COMMA 359)

L'art. 1, comma 359 della Legge di Bilancio in esame prevede, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, un incremento della misura dell'indennità per congedo parentale -in alternativa tra i genitori- per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione. La suddetta disposizione si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

\*\*\*

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

*Consulenti*

*(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)*